



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA,
VIGILANZA ATERP, ESPROPRI**

Assunto il 24/12/2021

Numero Registro Dipartimento: 296

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13786 del 27/12/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO PARZIALE DELL'INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO, OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI, SUI TERRENI NEL COMUNE DI ANTONIMINA (RC) FOGLIO 17 P.LLE 44-45. METANODOTTO DERIVAZIONE PER ANTONIMINA E CIMINA' DN 200 (8"). DITTA FAZZARI FEDERICO..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

- l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661, recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”;

VISTO il Decreto n. 354 del 21.06.1999 del Presidente della Regione, recante “*Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

VISTA la L.R. n. 34 del 12.08.2002 sul riordino delle funzioni amministrative regionali e locali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770, con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019, avente ad oggetto “*Struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i.*”;

VISTA la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante “*D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i. pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio*”;

VISTA la D.G.R. n. 512 del 31.10.2019, recante “*Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei Dirigenti*”;

VISTA la D.G.R. n. 91 del 15.05.2020, avente ad oggetto “*Struttura organizzativa della Giunta Regionale Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto “*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*”, con cui, fra l’altro, l’Ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale reggente del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*”;

VISTO, altresì, il Regolamento regionale n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte I n. 88 del 07.11.2021;

VISTO il D.P.G.R. n. 185 del 08.11.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Domenico Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*”;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamento delle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n.4 “*Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri*”;

VISTA l’istanza da parte del Sig. Fazzari Federico con pec del 03/11/2021, con la quale si chiede il rilascio dell’Ordinanza, a proprio favore, dello svincolo delle indennità di € 9.630,00, somma depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Servizio di Cassa Depositi e Prestiti di Reggio Calabria di cui alla quietanza n. nazionale 1218496 e provinciale 103704 del 29/07/2013 a titolo di indennità provvisoria

di servitù, occupazione temporanea/danni, relativamente ai terreni nel Comune di Antonimina foglio 17 part.IIe 44-45;

VISTO il decreto n. 19693, del 05/11/2009, del Dirigente del Settore n. 2, del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, successivamente rettificato ed integrato con decreto n. 17094 del 29/11/2010, col quale si approva il progetto della Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7, relativo al metanodotto «Derivazione per Antonimina e Ciminà DN 200 (8”), p= 24 bar – allacciamento Comune di Gerace DN 100 (4”), p= 24 bar – allacciamento Comune di Antonimina DN 100 (4”), p= 24 bar – Allacciamento Comune di Ciminà DN 100 (4”), p= 24 bar » e, altresì, si dichiara la conformità urbanistica, la pubblica utilità e l'urgenza dell'opera e si appone il vincolo preordinato all'esproprio;

VISTO il decreto n. 18514 del 20/12/2010 ad oggetto: “Imposizione di Servitù e contestuale occupazione temporanea ex artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di Locri, Antonimina e Ciminà (RC), necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto: "Derivazione per Antonimina e Ciminà DN 200 (8”), p=24 Bar; Allacciamento Comune di Gerace DN 100 (4”), p= 24 – Allacciamento al Comune di Antonimina DN 100 (4”), p= 24 bar – Allacciamento Comune di Ciminà DN 100 (4”), p= 24 bar ”, col quale sono state determinate con urgenza ed in via provvisoria, senza particolari indagini o formalità, in applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., le indennità di occupazione temporanea e di asservimento;

VISTO il decreto n. 133 del 14/01/2011, “Rettifica al decreto n. 18514 del 20/12/2010 ad oggetto: “Imposizione di Servitù e contestuale occupazione temporanea ex artt. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di Locri, Antonimina e Ciminà (RC), necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto: "Derivazione per Antonimina e Ciminà DN 200 (8”), p=24 Bar; Allacciamento Comune di Gerace DN 100 (4”), p= 24 – Allacciamento al Comune di Antonimina DN 100 (4”), p= 24 bar – Allacciamento Comune di Ciminà DN 100 (4”), p= 24 bar “;

VISTA la relazione di stima n. 13/2013 della Commissione Provinciale Espropri di Reggio Calabria, assunta al protocollo generale in data 16/12/2013 prot. 394022, nella parte riguardante le indennità definitive relative al terreno sito nel Comune di Ciminà (RC), distinto in catasto al Foglio di mappa n. 17, particelle n. 44-45, con la quale si liquida le indennità definitiva di asservimento in €. 957,40, oltre all'indennità di occupazione temporanea di €. 558,34;

VISTA la quietanza di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria, costituita in data 29/07/2013, n. nazionale 1218496 e provinciale 103704 della somma di €. 9.630,00, a titolo di indennità di asservimento, occupazione temporanea e danni per il terreno distinto in catasto al Foglio di mappa n. 17, particelle n. 44-45, del Comune di Antonimina (RC);

VISTA l'attestazione prodotta dalla SNAM Rete Gas S.p.a. prot. ENGCOS/CESUD/1225/RIZ del 06/12/2021, nella quale viene dichiarato di non opporsi allo svincolo delle somme depositate presso la Cassa DD.PP. e che non sono pervenute opposizioni alla riscossione delle indennità da parte della ditta intestataria della quietanza né da parte di terzi;

VISTA la sentenza del Tribunale di Locri n. 28 del 15/01/2021, decreto di acquisto per usucapione, con la quale si accoglie l'istanza di riconoscimento della proprietà anche delle part.IIe 44-45, foglio 17 del comune di Antonimina (RC), in favore del Sig. Fazzari Federico;

VISTA l'ispezione telematica ipotecaria n. T1 162144 del 21/12/2021, dalla quale si evince che il terreno distinto in Catasto al Foglio n. 17, p.IIe 44 - 45 del comune di Antonimina (RC) è di proprietà del Sig. Fazzari Federico in forza del decreto del Tribunale di Locri, ex art. 1159 bis C.C., RG 25/2020, passato in giudicato con n. di rep. 28/2021 e si desume, altresì, l'inesistenza di atti pregiudizievoli;

VISTA la dichiarazione da parte del Sig. Fazzari Federico nella quale si afferma:

- di avere pieno titolo, in qualità di proprietario esclusivo dell'immobile in catasto al Comune di Antonimina al foglio 17 particelle 44-45, alla riscossione delle somme depositate a titolo di indennità ai sensi del DPR 327/2001;
- che gli immobili suindicati sono in piena proprietà, sua o dei suoi aventi causa, nonché liberi da trascrizioni o iscrizioni di diritti od azioni di terzi;
- di non aver effettuato cessioni di credito relative alle somme di cui si chiede lo svincolo;
- di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi;
- di accettare le somme previste nel decreto n. 18514 del 20/12/2020 e dal verbale n. 13/2013 della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Reggio Calabria;
- di non aver presentato opposizione giudiziale avverso la determinazione delle indennità avverso la determinazione delle indennità effettuata in sede amministrativa;
- con la presente, espressamente, esonera da ogni responsabilità dipendente dal pagamento dell'indennità di asservimento, la Ragioneria dello Stato;

VISTO l'art. 34, rubricato "soggetti aventi titolo all'indennità", del D.P.R. n. 327/2001, il quale al comma 1 dispone che l'indennità spetta al proprietario del bene (...);

CONSIDERATO che, per come deciso dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Reggio Calabria con verbale n. 13/2013, per i terreni ricadenti nel Comune di Ciminà (RC), distinti al foglio n. 17 particelle n. 44-45, le indennità definitive di asservimento sono stabilite in €. 957,40, oltre a €. 558,34 per occupazione temporanea, questi ultimi, compresi nell'importo di €. 8.000,00 offerti a corpo, per come riportato nel decreto n. 18514 del 20/12/2010 e per un totale di €. 8.957,40 spettanti alla ditta (€. 957,40 per asservimento + 8.000,00 per occupazione temporanea e danni);

CONSIDERATO che, sugli importi a suo tempo versati presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (Servizio di Cassa Depositi e Prestiti), non è dovuto il pagamento di interessi, poiché dalla data di costituzione del deposito decorrono, in favore dell'espropriato, gli interessi previsti dall'ordinamento della Cassa Depositi e Prestiti;

CONSIDERATO che la somma depositata dalla Snam Rete Gas S.p.A. ammonta ad € 9.630,00 con deposito del 29/07/2013, n. nazionale 1218496, n. provinciale 103704;

CONSIDERATO che la somma da corrispondere alla ditta risultante dal decreto n. 18514 del 20/10/2010 su menzionato, Sigg. Fazzari Anselmo; Fazzari Aurelia; Alessio Milena, Fazzari Rosalia, Fazzari Lucia eredi di Fazzari Corrado; Fazzari Ercole; Fazzari Federico; Fazzari Giuseppe; Fazzari Modestino; Fazzari Savina; Fazzari Vincenzo, ora Sig. Fazzari Federico in virtù della Sentenza del Tribunale di Locri n. 28/2021 è di € 8.957,40;

CONSIDERATO che per corrispondere al Sig. Fazzari Federico quanto stabilito con verbale n. 13/2013 della Commissione provinciale Espropri della Provincia di Reggio Calabria e con decreto n. 18514 del 20/10/2010, è necessario lo svincolo parziale delle somme depositate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria per € 8.957,40 sul deposito n. nazionale 1218496, n. provinciale 103704 della somma di €. 9.630,00;

VISTO l'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, il quale al comma 1 stabilisce che deve essere operata la ritenuta del 20% di cui al comma 2, laddove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO che l'opera in questione non rientra fra quelle per le quali occorre operare la ritenuta di acconto del 20%, trattandosi di opera privata di pubblica utilità;

VISTA inoltre, la Circolare del Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Affari Giuridici n. 194 del 24/07/1998, riguardante la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria, con la quale si precisa che non devono essere assoggettate a tassazione, le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto, in questi casi, il contribuente conserva

la proprietà del cespite;

RITENUTO che la determinazione delle indennità sia divenuta definitiva rispetto a tutti e, di conseguenza, può essere disposto lo svincolo delle stesse, per come disposto dal comma 1 dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione e pertanto non deve contenere la dichiarazione prevista dall'art. 4 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

DECRETA

- Le premesse sono parte integrante del presente atto.
- La Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria, è autorizzata a svincolare parzialmente, il deposito amministrativo n. nazionale n. nazionale 1218496, n. provinciale 103704, per la somma di €. 8.957,40, oltre interessi maturati e maturandi, in favore del Sig. Fazzari Federico, per indennità di asservimento ed occupazione temporanea/danni del terreno distinto in Catasto al Foglio n. 17 del comune di Antonimina (RC), particelle n. 44-45, necessario per la realizzazione del metanodotto "Derivazione per Antonimina e Ciminà DN 200 (8")", p=24 Bar; Allacciamento Comune di Gerace DN 100 (4"), p= 24 – Allacciamento al Comune di Antonimina DN 100 (4"), p= 24 bar – Allacciamento Comune di Ciminà DN 100 (4"), p= 24 bar".
- Di trasmettere il presente provvedimento al richiedente, alla Snam Rete Gas S.p.A. e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria.
- Di provvedere alla pubblicazione sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CORDIALE GUERINO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)